

dipendenza dalle mentovate licenze, dichiara che restano dispensati da tali licenze ne' soli casi che debbano prestarsi all' esecuzione di qualche ordine degli Officj di Sanità, Militare, o istantanei di competente pubblica Autorità; a condizione però che si tratti del modo di esecuzione, non già di contraponere a detti ordini, e molto meno che si versi sopra altri affari, in pena come nel primo articolo in caso di contravvenzione.

Ed il presente affine abbia a riportare la sua inviolabile esecuzione, ed osservanza in una materia così gelosa, ed importante sarà stampato, pubblicato, ed affisso nei luoghi soliti ad universale notizia.

Belluno dal Regio Tribunal Civile li
16. Giugno 1798.

(Co: Pietro Barbo Capo del R. Trib. Civ.

Luigi Colle Segr.